

Governance. Le previsioni sui diritti «a distanza» degli azionisti nelle società (quotate e non) grazie agli strumenti elettronici

Il voto online su un doppio binario

Il socio può dialogare con l'assemblea o esprimere il parere tramite internet

Angelo Busani

Tutto è pronto per il debutto del voto elettronico nelle assemblee delle società, quotate e non quotate. Nelle società non quotate, la possibilità di votare a distanza, con strumenti elettronici, è prevista dall'articolo 2370, comma 4 del Codice civile (come innovato dal Dlgs 27/2010), che sottopone questa possibilità alla sola condizione che ciò sia previsto nello statuto della società.

Per le società quotate occorre invece coordinare il Codice civile, l'articolo 127 del Dlgs 58/1998 (il cosiddetto Tuf), che rimette la materia del voto elettronico alla disciplina Consob e infine il regolamento 1971/1999 (il cosiddetto «regolamento emittenti»), come innovato dalla deliberazione Consob 17592 del 14 dicembre 2010, che attua questa previsione del Tuf (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 dicembre 2010). La disciplina Consob (contenuta nel nuovo articolo 143-bis del regolamento emittenti) lascia molto spazio, in quanto concede ampia autonomia statutaria alle società quotate, consentendo che il voto sia espresso

senza la necessità per il socio di designare un delegato per l'espressione del voto - durante: ■ una «trasmissione in tempo reale dell'assemblea»; ■ «l'intervento in assemblea» che il socio attui «mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie».

L'unica prescrizione che Consob detta è che lo statuto possa condizionare l'espressione elettronica del voto «unicamente» alla prescrizione di «requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni» e che si tratti di requisiti «proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi».

Da questa nuova normativa regolamentare dovrebbe derivare il superamento del rigido principio, fino a oggi praticato, secondo cui la partecipazione all'assemblea «in via remota», e quindi con il posizionamento del socio in un luogo diverso dalla «sala principale», poteva concepirsi solo se il socio distante potesse beneficiare di un collegamento «bidirezionale» (in audio o video conferenza), che gli desse cioè modo di poter inter-

venire in qualsiasi momento e di poter scambiare documenti, come se egli, in sostanza, fosse presente nel luogo dove fisicamente si svolgeva l'assemblea. Ora invece, distinguendosi tra l'ipotesi della «trasmissione in tempo reale dell'assemblea» e quella dell'«intervento in assemblea (...) mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie» si dovrebbero avere due diverse possibilità di espressione del voto da postazione diversa dalla sala «principale»:

■ il «tradizionale» collegamento, con trasmissione «bidirezionale», della «sala principale» con luoghi remoti, dai quali i soci possono svolgere interventi in tempo reale e pure esprimere il proprio voto;

■ l'innovativa effettuabilità di trasmissioni dell'assemblea in tempo reale e in forma «unidirezionale» (si pensi a una trasmissione radiofonica oppure attraverso internet o un canale satellitare), per consentire al socio di assistere all'assemblea bensì «in modo passivo» (e cioè senza la possibilità di svolgervi interventi) ma dandogli modo, al momento opportuno, di esprimere il

Le linee guida Consob

01 | LA PARTECIPAZIONE

Finora un azionista che decideva di essere presente a un meeting andava di persona alla banca presso la quale aveva il suo deposito titoli e quest'ultima comunicava all'emittente, attraverso particolari comunicazioni telematiche (Fis), di registrare quel diritto (l'azione) per l'evento societario in programma. Ora, se lo statuto lo consente, l'intera procedura diverrà informatica

02 | L'UTILIZZO DI INTERNET

Utilizzando internet la società e la banca (ciascuna nell'ambito delle proprie competenze) comunicheranno agli azionisti i calendari e i materiali assembleari e questi ultimi, ad esempio attraverso il sistema di posta elettronica certificata (o nell'ambito del servizio di internet banking), faranno conoscere alla banca la loro intenzione di essere presenti ai meeting di persona o attraverso una procedura telematica. Questa può

riguardare sia la partecipazione alle assemblee sia l'esercizio telematico del voto sulle materie poste all'ordine del giorno

03 | LA DELEGA DEL VOTO

Il perno del nuovo meccanismo diventerà il «rappresentante designato» dalle società al quale gli azionisti potranno rivolgersi per dare, gratuitamente, istruzioni di voto in assemblea. Quasi tutte le società lo hanno già incorporato nei propri statuti. La nuova figura non svolgerà un ruolo attivo, ma si limiterà soprattutto a registrare le decisioni prese in autonomia dagli azionisti. Il regolamento Consob ha disciplinato anche eventuali conflitti d'interesse spingendo le società a servirsi di figure terze. Soltanto in questo caso e qualora si verificassero «circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega», o modifiche o integrazioni dell'ordine del giorno, i rappresentanti designati potranno discostarsi dalle indicazioni ricevute

proprio voto (si pensi, ad esempio, a un messaggio di posta elettronica certificata oppure alla spunta di un'opzione in un'apposita sezione del sito internet della società che svolge l'assemblea, dopo che il socio si sia «log-gato» con l'immissione dei propri user-id e password).

Quest'ultima è indubbiamente un'imponente innovazione, in quanto il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto sono sempre stati aspetti intrinsecamente collegati: nel segno di favorire il più possibile l'espressione del voto da parte del socio (senza «costringerlo» alla partecipazione «fisica» all'assemblea) e senza dover subordinare la sua partecipazione «in via remota» alla necessità di un collegamento «bidirezionale», ora l'asticella delle questioni di principio viene abbassata di quel tanto che basta per poterla scavalcare anche con un voto espresso durante lo svolgimento di un'assemblea cui il socio partecipa pur sempre «in diretta», seppur potendosi palesare non con la voce ma solo elettronicamente.

Marco Bellinzago
MILANO

Il Garante della privacy detta regole più precise per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giudiziari su riviste e siti specializzati. Nei mesi scorsi erano giunte numerose richieste di chiarimenti, in particolare per quanto riguarda la tutela dei minori coinvolti in vicende processuali. Il Garante, dopo aver proceduto a un'ampia consultazione con gli operatori del settore, ha dunque adottato dettagliate «Linee guida sull'informazione giuridica» (che saranno ora pubblicate sulla Gazzetta ufficiale).

Le nuove regole - chiarisce il Garante - non si applicano ai giornali e non incidono sulle norme processuali (non riguardano, quindi, gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie). Le indicazioni riguardano, invece, l'attività di informazione giuridica, «intesa come attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria».

un'istanza di riservatezza al giudice illustrandone i motivi (per esempio, la delicatezza del caso o la natura dei dati contenuti nel provvedimento, dallo stato di salute alla vita sessuale delle parti). Se l'istanza è accolta, si appone un'annotazione sull'originale della sentenza.

La procedura di «anonimizzazione» dei provvedimenti può essere avviata dal giudice d'ufficio, nei casi in cui ritenga che la loro diffusione possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell'interessato (per esempio in ambito familiare o lavorativo). Il Garante chiarisce, infine, che spetta a chi riceve la copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento delle generalità provvedere nel caso in cui intenda riprodurli o diffonderli, appunto, per finalità di informazione giuridica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I destinatari

01 | SITI E RIVISTE

Le indicazioni del Garante riguardano esclusivamente la riproduzione e la diffusione di sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria

02 | GIORNALI

Le nuove regole non si applicano invece ai giornali e non incidono sulle norme processuali. Non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie

La partecipazione. I documenti

Alla vecchia delega cartacea si affianca quella informatica

Il 2011 sarà ricordato come l'anno del debutto della partecipazione alle assemblee delle società quotate con modalità elettroniche, oltre che per il voto elettronico, anche per il rilascio e la trasmissione della delega in forma elettronica, e cioè dell'atto con il quale il socio si fa rappresentare in assemblea. La delega, per regola generale, va rilasciata per iscritto (articolo 2372, comma 1 del Codice civile); l'articolo 135-novies, comma 5 del Tuf, introdotto a seguito del Dlgs 27/2010, dispone peraltro che: ■ il delegato può, in luogo

dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante;

■ in questo caso il rappresentante deve conservare l'originale della delega e deve tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente trasmesse per un anno dopo l'assemblea.

Sul tema della formazione in via elettronica del documento originale contenente la delega, il successivo comma 6 deman-

da al ministero della Giustizia di stabilire con regolamento «le modalità di conferimento della delega in via elettronica» (questo regolamento ad oggi non è ancora stato emanato). Quindi, una volta entrata in vigore questa disciplina, si avrà la possibilità di rilascio della delega sia in forma cartacea sia in forma elettronica; a sua volta, il delegato potrà trasmettere alla società la delega o in originale (su carta o su file) o in copia (su carta o su file) e, in quest'ultimo caso, dovrà assumersi la responsabilità della veridicità della copia.

Infine, la trasmissione dell'originale o della copia potrà avvenire sia manualmente sia in forma elettronica; a questo riguardo, il comma 6 del predetto articolo 135-novies dispone che le società devono indicare nello statuto «almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare».

Nelle prime esperienze applicative, le società interessate hanno indicato nell'avviso di convocazione un indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire la delega, senza pretendere che il mittente a sua volta utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata: poco male, però, visto che in assemblea ci sarà un rappresentante tenuto a garantire la veridicità delle deleghe in base alle quali egli partecipa e vota.

Un problema notevole pare invece porsi per il caso che le deleghe siano dirette al soggetto che la società deve designare (a meno che questa designazione sia esclusa dallo statuto) affinché i soci possano conferirgli una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (nuovo articolo 135-undecies del Tuf).

Si tratta di un soggetto che, a differenza del delegato «personale» del socio, non ha rapporti con coloro che lo delegano e nemmeno li conosce; e quindi si pone il tema di stabilire come le deleghe possano affluirgli affinché egli sia certo della provenienza della delega dal soggetto che si proclama delegante e che si tratti di un documento «originale». La legge non aiuta, poiché, circa la forma di questa delega, l'articolo 135-undecies,

comma 2, si limita a stabilire che essa va «conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega» (e cioè secondo uno schema che riproduce quello pubblicato come allegato 5A del regolamento emittenti).

Immaginare che il delegante debba autenticare la firma appare probabilmente non in linea con la filosofia delle nuove norme, finalizzate a massimizzare la partecipazione alle assemblee; d'altro lato, appare scontato pensare a un delegato non sereno nell'utilizzo di qualsiasi foglio o di qualsiasi e-mail che gli giunga. Forse una soluzione è nella firma digitale della delega e nella sua trasmissione con posta certificata: l'identità del firmatario e del trasmittente non sarebbero in questo caso in discussione.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In «Gazzetta». Pubblicato il decreto dell'Economia

Il peso dell'usufrutto si adegua all'aumento degli interessi legali

La tabella di calcolo del valore dell'usufrutto vitalizio si adegua (con decreto dell'Economia 23 dicembre 2010, sulla «Gazzetta Ufficiale» 305 del 31 dicembre 2010) all'incremento, dall'1 all'1,5%, del saggio degli interessi legali (Dm del 7 dicembre 2010).

La tabella, seppure predisposta al fine del calcolo dell'imposta di registro, è però di fatto utilizzata ogni qualvolta vi siano da calcolare questi valori anche per finalità non fiscali, trattandosi dell'unico sistema «ufficiale» e oggettivo esistente nel nostro ordinamento utile a determinarli. Si pensi, solo per fare un esempio, al caso di una divisione tra coeredi, ove nella massa siano compresi beneficiari del diritto di usufrutto.

L'usufrutto vitalizio dura fino a che vive l'usufruttuario e, quindi, il suo valore si calcola applicando il coefficiente (relativo all'età dell'usufruttuario) e contenuto nella ta-

bella al risultato del ragguglio del valore della piena proprietà del bene con il saggio legale d'interesse. Perciò, tanto più l'usufrutto «vale» quanto più l'usufruttuario è giovane: empiricamente, dati in 100 il valore della piena proprietà e in 50 gli anni dell'usufruttuario, si ha che l'usufrutto vale (100 x 1,5% x 49,5) 74,25 e che la nuda proprietà vale specularmente 25,75.

L'innalzamento del saggio dell'interesse legale ha impattato anche per il calcolo dell'usufrutto istituito per un tempo determinato (ad esempio, per 15 anni): infatti questo valore si determina moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio dell'interesse legale e il prodotto così ottenuto va poi attualizzato, cioè moltiplicato per determinati coefficienti finanziari, dipendenti appunto dal saggio dell'interesse legale e corrispondenti agli anni di durata del diritto. Ad esempio,

ipotizzando la costituzione di un usufrutto quindicennale con riguardo a un bene di valore 100 (in piena proprietà): si attualizza il valore della piena proprietà al tasso dell'1,5% e si moltiplica il risultato ottenuto per il coefficiente relativo alla durata dell'usufrutto (cosicché l'usufrutto vale 79,98516 = 100 x 1,5% x 13,34323301).

Ogni volta che si calcola il valore dell'usufrutto a tempo determinato, occorre anche calcolare il valore che il medesimo usufrutto avrebbe se fosse vitalizio e, una volta effettuato questo calcolo e confrontati i due valori, prendere in considerazione: il valore dell'usufrutto a tempo determinato se esso è inferiore a quello vitalizio; oppure, il valore dell'usufrutto vitalizio, se il valore dell'usufrutto a tempo determinato sia superiore rispetto al valore dell'usufrutto vitalizio.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto fallimentare. Decisione del tribunale di Cuneo

La revocatoria non è esecutiva

Il Tribunale di Cuneo, con una sentenza del 21 dicembre scorso firmata dal giudice Roberta Bonaudi, ha sospeso l'esecuzione, promossa nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, sulla base del titolo esecutivo rappresentato da una sentenza di condanna emessa all'esito di un giudizio di revocatoria fallimentare.

Le conseguenze immediate di

questa decisione è che la banca destinataria dell'esecuzione potrà evitare di pagare fino a quando la sentenza di condanna passerà in giudicato. Negli ultimi anni, invece, la linea giurisprudenziale prevalente tendeva, in caso di una revocatoria decisa in primo grado ovvero in appello, a far pagare subito ai destinatari il costo del fallimento. In altre parole, i destinatari della revocato-

ria, come nel caso della sentenza di Cuneo la banca coinvolta dalla procedura di amministrazione straordinaria (difesa dallo studio legale La Scala), potevano certo impugnarne le sentenze ma nel frattempo dovevano adempiere all'obbligo.

Il Tribunale di Cuneo, invece, ha richiamato la decisione n. 4059 del 22 febbraio 2010 delle Sezioni unite - in relazione all'ar-

ticolo 2932 del Codice civile e alle sentenze di condanna per i contratti non conclusi - ritenendola applicabile anche alle sentenze di condanna conseguenti all'accoglimento delle azioni revocatorie fallimentari. In pratica - è stato il ragionamento del tribunale - se l'atto oggetto di revocatoria in base all'articolo 67 della legge fallimentare «è valido ed efficace sino a quando non sia diventata irrevocabile la sentenza che lo revoca (lo dichiara cioè inefficace rispetto alla massa), gli effetti di tale pronuncia costitutiva non possono anticiparsi», ammettendo in ogni caso «la provvisoria esecutività

della pronuncia che, per effetto della revoca, condanna il soggetto revocato a pagare alla procedura la somma di denaro che rappresenta il contenuto e valore dell'atto revocato». Si arriverebbe, perciò, alla conseguenza, inaccettabile secondo il giudice di Cuneo, per cui «o si anticiperebbero gli effetti dell'azione revocatoria di natura costitutiva ad un momento anteriore alla definitività della sentenza oppure si verrebbe a smentire la natura costitutiva della pronuncia prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare».

M. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

GIOCHI

È «Maxi Miliardario» il nuovo gratta e vinci

Si chiama «maxi miliardario» il nuovo gratta e vinci lanciato da lottomatica. Il primo lotto di biglietti garantisce oltre 3 milioni di premi, a partire da 50 euro. Maxi miliardario ha un costo di 20 euro e il premio massimo è di 5 milioni. La meccanica di gioco è quella classica: in alto ci sono i 6 numeri vincenti e, nella parte inferiore del biglietto, 20 caselle da grattare per scoprire le corrispondenze fortunate. In più, con il «maxi bonus», è possibile moltiplicare la vincita del premio di 2, 5 o 10 volte.

UFFICI GIUDIZIARI

Vertice per superare il blocco telematico

Le possibili soluzioni dei problemi che hanno determinato il blocco dell'assistenza informatica degli uffici giudiziari sono state esaminate nel corso di una riunione operativa che si è svolta oggi nell'ufficio di Gabinetto del ministero della Giustizia (si veda anche Il Sole 24 Ore del 31 dicembre). Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa del ministero della Giustizia. A causa del taglio di 30 milioni di euro gli uffici giudiziari rischiano, infatti, la paralisi per l'interruzione del servizio di assistenza informatica garantito da ditte di software esterne su cui però viaggiano dati essenziali come il registro penale o le comunicazioni tra polizia giudiziaria e pm. Nel corso della riunione è stato prospettato un trasferimento di risorse che potrebbe temporaneamente tamponare l'emergenza.

IMMIGRAZIONE

In Gazzetta il decreto flussi: si parte il 31 gennaio con il primo click day

Decreto flussi in Gazzetta. È stato infatti inserito nell'ultima Gazzetta Ufficiale del 2010 - la 305 del 31 dicembre scorso - il decreto del presidente del Consiglio datato 30 novembre per l'ingresso in Italia di circa 100 mila lavoratori extracomunitari. Il provvedimento - come anticipato dal Sole 24 Ore il 14 dicembre scorso - chiarisce che saranno tre i click day previsti. Si comincia alle 8 del 31 gennaio per i 52.080 cittadini da Paesi che hanno sottoscritto (o lo stanno per fare) specifici accordi di cooperazione in materia migratoria. Tra questi, in particolare, maxi-quote sono riservate all'Egitto (8 mila), ad Albania e Marocco (4.500 a testa), a Tunisia e Filippine (4 mila ciascuno) e allo Sri Lanka (3.500). Il 2 febbraio (secondo giorno della gara) toccherà alle assistenti familiari (a colf e badanti di altre nazionalità non

ricompre il primo giorno, cui vanno 30 mila posti). Mentre l'ultima finestra (il 4 febbraio) vedrà la conversione per lavoro subordinato di 11.500 permessi. Anche di questi, il decreto flussi ha stabilito nel dettaglio le singole quote di possibile conversione: 3 mila permessi per studio, 3 mila per tirocinio o formazione, 4 mila per lavoro stagionale, mille per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da un altro Stato membro della Ue. Mentre ci sono 500 permessi per soggiornanti di lungo periodo rilasciabili per lavoro autonomo. Come per l'edizione 2008 del decreto flussi, i posti di lavoro saranno assegnati in base all'orario di arrivo fino a esaurimento del contingente. Le domande online saranno presentate dai datori di lavoro (imprese e famiglie) via internet sul sito del ministero dell'Interno (www.interno.it).

EQUITALIA

Contestazioni ai livelli minimi sulle cartelle per i contribuenti

Su 18 milioni di cartelle inviate in un anno, quelle contestate sono 19 mila, cioè poco più dell'1 per mille. Il dato è stato diffuso ieri da Equitalia, che ha precisato anche come la maggioranza delle contestazioni sia riferita a omesse o ritardate comunicazioni da parte degli enti creditori agli agenti della riscossione. La metà delle cartelle contestate riguarda problematiche dei comuni e delle prefetture, e sono legate alle multe per

infrazioni al codice della strada. Secondo Equitalia questi risultati sono anche il frutto della direttiva interna del maggio scorso, che ha avviato la lotta ai disguidi burocratici e ha consentito ai cittadini che ritengono di aver ricevuto una cartella non dovuta di interrompere le procedure di riscossione presentando un'autodichiarazione supportata dai documenti sull'avvenuto pagamento o sulla sentenza a loro favore che li esclude dall'obbligo.